

Piacenza, data del protocollo

Al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri
Laureati

Al Collegio dei Periti agrari

All'Ordine degli Ingegneri

All'Ordine degli Architetti, P.P.C.

All'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali

Al Consiglio Notarile

All'Ordine degli Avvocati

Ai CAF

All'Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili

DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

E p.c.

Alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
Settore Servizi, Ufficio Servizi catastali, cartografici
e di pubblicità immobiliare

***OGGETTO: Sanzioni per tardiva presentazione delle dichiarazioni Docfa –
nuova finestra di controllo del campo “data di ultimazione
lavori”.***

Gentili Professionisti,

si rende informazione delle modifiche apportate alla piattaforma *Sister* allo scopo di evitare gli errori di compilazione delle pratiche Docfa nel campo “*data di ultimazione dei lavori*” e prevenire il conseguente processo di irrogazione delle sanzioni¹ da parte dell'Ufficio Provinciale – Territorio.

¹ Come noto, l'art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che:

A partire dal giorno 10/08/2021 sarà attiva su *Sister* una nuova finestra di controllo con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento Docfa, prima della sua presentazione.

Nel caso che la data indicata sulla pagina *Sister* sia difforme da quella del documento trasmesso, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente; inoltre, allorquando la data inserita in *Sister* ecceda il termine fissato dalla norma (Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies), il sistema informatico provvede a trasmettere al professionista uno specifico messaggio² con invito ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso.

Si chiede pertanto di portare a conoscenza di tutti gli iscritti a codesti Ordini e Collegi Professionali del contenuto di questa comunicazione affinché possano adeguare la predisposizione degli atti Docfa.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito e si porgono cordiali saluti.

LA DIRETTRICE
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Ing. Daniela Zacconi
Firmato digitalmente

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Pierluigi Noci*

“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”.

Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato. Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (**data ultimazione lavori**) che consente, all’algoritmo implementato nei sistemi informativi, di stabilire se occorre o meno procedere all’irrogazione della sanzione.

² Il messaggio è il seguente: *“La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell’atto di aggiornamento. Onde evitare l’irrogazione della sanzione da parte dell’Ufficio competente, con l’invio telematico dell’atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”.*